



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

ORDINANZA SINDACALE

NUM. GEN. 89 DEL 17/09/2025

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

**OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico
nel periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato Pm10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'art. 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di fa sì che i piani di qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 377 del 15/04/2025 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004 e 2016) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero

dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura.

- la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 un "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea";
- con Delibera della Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure stabilite dalla DGR n. 238/2021;
- con DGRV n. 377 del 15/04/2025 l'aggiornamento del PRTRA, Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera con le relative misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM₁₀ raggiunto e modulato su tre livelli:
 - a) livello di attenzione – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ inferiore a 4;
 - b) livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - c) livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

TENUTO CONTO di:

- il "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019 anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;
- gli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale (T.T.Z.), riunitosi il 11/09/2025;

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 - *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"*;
- gli art. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, *"Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii *"Norme per la tutela dell'ambiente"*;
- la Legge 10/1991 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"*;
- L.R. Veneto n. 11/2001 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"*;

- il DPR 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- l’articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni “di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all’articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- lo Statuto del Comune di Piazzola sul Brenta;

ORDINA

di istituire le seguenti misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico:

➤ PERIODO INVERNALE 1/10/25 - 30/04/26

LIVELLO DI ATTENZIONE "VERDE": nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM₁₀ secondo le persistenze di cui ai punti successivi:

a) (Azione T.3.a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria “L” Euro 0;

su tutte le strade comunali (con esclusione delle strade provinciali SP 10, SP 27, SP 75, SP 94, SP 94d e statali SS 47), con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e del periodo da sabato 13/12/25 a martedì 06/01/26, con le eccezioni indicate all’allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria “N” “L” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;

- c) (Azione AG.1.a) **Divieto assoluto di combustione all'aperto di residui vegetali**, anche di modica quantità, e potenziamento dei controlli, fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D. Lgs. N. 19 del 2021);
- d) (Azione E.7.a), limitazione di falò tradizionali e fuochi d'artificio (con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a), a soli due eventi complessivi, proposti o autorizzati dall'ente comunale, prescrivendo le dimensioni massime consentite per i falò e assicurando che la biomassa utilizzata sia ben stagionata e priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.);
- e) (Azione E.3.a) limite massimo di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di Legge (DPR n. 74/2013);
- f) (Azione E.3.c) obbligo di:
 - installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kw alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del decreto ministero ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kw alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 (azione e.1.a) divieto di
 - utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "3 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a due stelle comprese);
- g) (Azione E.3.d) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato x, parte ii, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- h) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E.5 E.6, E.7, E.8);

- i) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni della circolazione veicolare, dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami;

➤ ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

1. ***PRIMO LIVELLO ALLERTA "ARANCIO"*** Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata (da ARPAV) nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

- a) (Azione T.3.a) Divieto di circolazione tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
 - Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;
- su tutte le strade comunali (con esclusione delle strade provinciali SP 10, SP 27, SP 75, SP 94, SP 94d e statali SS 47), con esclusione del periodo da sabato 13/12/25 a martedì 06/01/26, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.
- b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- c) (Azione E.7.a) **divieto assoluto di falò tradizionali, barbecue*** (utilizzanti combustibili solidi) e **fuochi d'artificio**, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
(*) Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economico-commerciali.
- d) (Azione AG.1.a) **divieto di assoluto di combustione all'aperto di residui vegetali**, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli, fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- e) (Azione E.3.d) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore
- f) (Azione E.3.c) obbligo di:

- **installazione** di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³**; (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione*);
 - **installazione** di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³**; (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione*);
- (Azione E 1 a) divieto di
- **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "4 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese)
- g) (Azione E.3.a) **limite massimo di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- h) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali **l'obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8;

2. **SECONDO LIVELLO ALLERTA "ROSSO"** *Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (giornate di controllo) sui dieci giorni antecedenti. Le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.*

- a) Divieto di circolazione tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3;
 - Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

su tutte le strade comunali (con esclusione delle strade provinciali SP 10, SP 27, SP 75, SP 94, SP 94d e statali SS 47), con esclusione dei giorni 25/12/25 e 26/12/25, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

- b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- c) (Azione E.7.a) **divieto assoluto di falò tradizionali, barbecue*** (utilizzanti combustibili solidi) e **fuochi d'artificio**, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
(*) Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economico-commerciali.
- d) (Azione AG.1.a) **divieto di assoluto di combustione all'aperto di residui vegetali**, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli, fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- e) (Azione E.3.d) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- f) (Azione E 3 c) obbligo di:
 - **installazione** di generatori di calore di potenza \leq a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³** (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione*);
 - **installazione** di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³** (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione*);
 (Azione E 1 a) divieto di
 - **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "4 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
- g) (Azione E.3.a) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- h) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali **l'obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno

degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8;

ORDINA ALTRESÌ

- a) la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
- b) il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- c) al Settore Lavori pubblici, Manutenzioni ed Ecologia del Comune di Piazzola sul Brenta di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

A V V E R T E C H E

il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;

A V V I S A C H E

Qualora nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento portasse ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiverà e rimarrà valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avverrà se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizzerà una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale <http://www.comune.piazzola.pd.it/> ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

Il Settore Lavori pubblici, Manutenzioni ed Ecologia è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, che si rendessero necessari, comprese eventuali modifiche al presente provvedimento, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza, circoli con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero sosti ovvero effettui una fermata operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art.7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Le violazioni riguardanti il divieto di combustioni all'aperto e di spandimento liquami zootecnici comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori pubblici, Manutenzioni ed Ecologia.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Allegato A

Deroghe alle misure limitative del traffico

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o gasolio – gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio;
- k) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- l) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D. Lgs. 285/1992 e all'art. 203 del DPR 495/1992, veicoli classificati come mezzi d'opera, di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 285/1992;
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive, inclusi i bus turistici, situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- q) autovetture che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.
- r) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) in occasione delle relative manifestazioni;
- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a ceremonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli (**N1, N2, N3**) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla **dicitura Euro 3 e Euro 4 Diesel** relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle **8.30 alle 11.00** e dalle **15.00 alle 17.30** limitatamente ai periodi di livello di attenzione (**colore verde**) e dalle **8.30 alle 11.00** limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (**colore arancio**);
- u) veicoli (**N2, N3**) afferenti ad attività **cantieristica edile** o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle **8.30 alle 11:00** e dalle **15:00 alle 17:30**, limitatamente ai periodi di livello di attenzione (**colore verde**) e livello allerta 1 (**colore arancio**);
- v) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- w) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- x) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;
- y) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- z) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori;
- aa) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car pooling per i veicoli degli accompagnatori, per il medesimo servizio e con titolo autorizzatorio;
- bb) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- cc) Macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 ss.mm.ii);
- dd) E' consentita la circolazione di Autoveicoli, Motoveicoli e Ciclomotori destinati alla rottamazione ed in attesa della consegna del nuovo mezzo" (da comprovare mediante copia dell'atto di acquisto e titolo autorizzatorio).

Ai fini del presente provvedimento si definisce **“Titolo Autorizzatorio”** un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta.

Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U..

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47, comma 3 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

da utilizzare per la circolazione nel territorio comunale **dal 01/10/2024 al 30/04/2025**
secondo l'Ordinanza del Sindaco ...

Il/La sottoscritto/a nato/a il
..... a residente a
..... in Via
..... n.

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 - D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che in data alle ore
con il mezzo targato
si recherà in via per una delle seguenti motivazioni:

- assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, tra cui, l'acquisto di beni di prima necessità;
- impossibilità a recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro; (*unitamente alla presente autodichiarazione esibire dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione*);
- attività cantieristica edile o su strada (solo per veicoli (N2, N3) afferenti a tali attività): durata cantiere:.....
- trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- personale sanitario e tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni (*compilare con i riferimenti della/e scuola/e e se necessario aggiungere in fondo alla dichiarazione ulteriori istituti*);

nome scuola:

tipologia scuola (nido, infanzia, primaria, secondaria primo grado):.....

nome/cognome del/dei minore/i:.....

orario inizio:..... orario fine:

nome scuola:

tipologia scuola (nido, infanzia, primaria, secondaria primo grado):.....

nome/cognome del/dei minore/i:.....

orario inizio:..... orario fine:

trasporto collettivo degli atleti (limitato ai veicoli delle società sportive muniti di chiara identificazione).

veicolo destinato alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna di un nuovo veicolo (*unitamente alla presente autodichiarazione esibire documentazione contrattuale attestante l'acquisto del nuovo veicolo*).

Data.....

Il/La dichiarante

Nota: al momento della presentazione alle Autorità preposte ai controlli esibire contestualmente patente di guida o documento di identità valido.

IL SINDACO
Valter Milani



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

ORDINANZA SINDACALE NUM. GEN. 89 DEL 17/09/2025

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

**OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico
nel periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026.**